

## IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il decreto di questo Ufficio, prot. 5467 del 5 settembre 2016, con il quale è stata data esecuzione all'ordinanza cautelare del TAR del Lazio n.4605/2016 R.G. 10462/2015 e n. 4609/2016 R.G. 10641/2015 che disponeva l'**inserimento con riserva** in GAE della provincia di Rovigo delle ricorrenti **CALO' LUCIA, nata a Foggia il 12/11/1976, CANATO ILARIA nata a Padova il 18/04/1981 e TAVIAN CAROLINA nata a Rovigo il 05/04/1977** nelle more della definizione del giudizio di merito, con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare tale inserimento nel caso di esito contenzioso con parere definitivo favorevole all'amministrazione;
- VISTO** il D.M. n. 235/2014, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 del personale docente e educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, che non consente nuove inclusioni;
- VISTO** il decreto di questo ufficio n. 3901 del 11/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per gli anni scolastici 2014/2017;
- VISTO** il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente e educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, che non consente nuove inclusioni;
- VISTE** le note MIUR prot. N. 45988 del 17/10/2018 e n. 47743 del 29/10/2018 che hanno fornito agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- VISTE** le sentenze del Tar del Lazio n. 7719/2020 (N.10642/2015 Reg. Ric.) pubblicata in data 06/07/2020, N. 7723/2020 (N. 10641/2015 Reg. Ric.) pubblicata in data 06/07/2020 che in parte hanno respinto e in parte hanno dichiarato improcedibile il ricorso promosso dagli aspiranti in possesso del diploma magistrale ante 2001/2002;
- VISTO** il decreto di depennamento prot. N. 2671 del 17/07/2020 col quale definitivamente le docenti CALO' LUCIA, CANATO ILARIA e TAVIAN CAROLINA sono state depennate dalle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Rovigo, scuola infanzia e primaria;
- PRESO ATTO** delle successive ordinanze del Consiglio di stato N. 5509/2020 (R.G. 6564/2020) e N.5636/2020 (R.G. 6629/2020) che hanno sospeso l'esecutività delle succitate sentenze del TAR del Lazio in attesa della definizione del giudizio di merito e con conservazione dell'assetto cautelare progressivo;
- VISTA** la nota prot. N. 30299 del 02/10/2020 del Ministero dell'Istruzione, che ha previsto l'iscrizione cartolare nelle graduatorie ad esaurimento per i beneficiari delle predette Ordinanze sospensive per i quali siano intervenuti il depennamento e/o la risoluzione dei contratti nel frattempo stipulati;

- VISTO** il decreto di questo ufficio prot. N. 4381 del 28/10/2020 con il quale, in virtù di quanto sopra espresso è stato disposto l'inserimento cartolare nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Rovigo, scuola infanzia e primaria delle docenti CALO', CANATO e TAVIAN;
- VISTA** le sentenze del Consiglio di Stato (sezione sesta) del giorno 8 giugno 2021 n. 5545 e n. 5548/2021 pubblicate in data 26/07/2021 con le quali l'organo giudicante definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge;
- VISTO** il Decreto-Legge n.126 del 29 ottobre 2019, così come convertito con la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all'art. 1 quinquies, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 4 del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018:
- RITENUTO** di dover dare esecuzione alle predette sentenze, disponendo il depennamento di tutti i ricorrenti ivi inseriti in forza delle Ordinanze del TAR del Lazio 4605/2016 e 4609/2016 e delle successive Ordinanze del Consiglio di Stato n. 5509/2020 e 5636/2020;

#### DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa è definito in senso negativo l'inserimento con riserva delle ricorrenti sopra indicate, nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Rovigo per la scuola Primaria e la scuola per l'Infanzia a suo tempo disposto con il sopra menzionato provvedimento prot. 5467 del 05/09/2016 e successive rettifiche, il quale cessa pertanto di avere effetto;
2. Le ricorrenti medesime sono conseguentemente depennate dalle Graduatorie ad Esaurimento (III<sup>a</sup> fascia) per la scuola Primaria (qualora ancora presenti) e la scuola dell'Infanzia della provincia di Rovigo a suo tempo adottate e pubblicate rispettivamente con atto prot. 7389 del 07/12/2016, prot. 5010 del 18.10.2017, prot. 682 del 06. 08. 2018, prot. 3499 del 23.07.2019, prot.3089 del 06/08/2020 e prot. 3767 del 13/07/2021 le quali, pertanto, relativamente alla posizione delle suddette ricorrenti, cessano di produrre effetti.
3. I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d'istituto di prima fascia risultino eventualmente inserite le docenti indicate nel presente provvedimento, avranno cura di notificare lo stesso alle docenti interessate e apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già incluse.
4. Il personale docente supplente destinatario di nomina a tempo determinato con individuazione dalle Graduatorie Provinciali (GPS) o dalle Graduatorie di Istituto (GI) di II e/o di III fascia, non subirà modifiche al contratto in essere in quanto in tali graduatorie è inserito a pieno titolo.
5. I contratti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, eventualmente sorti in ragione dell'iniziale inserimento in GAE (con riserva), saranno oggetto di provvedimenti conseguenti (risoluzione), da adottarsi con atto del dirigente scolastico, giusto quanto previsto dall'art. 25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007;
6. L'Amministrazione si riserva fin d'ora di attivare provvedimenti in autotutela che potrebbero rendersi necessari successivamente.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO  
**AREA IV – Settore Graduatorie, Part time, Controllo autocertificazioni**

7. Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla normativa vigente.

- Ai docenti interessati
- Agli Istituti Comprensivi della Provincia di Rovigo
- All'Ufficio III dell'USR per il Veneto
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
- All'URP e all'ALBO on line

p. Il Dirigente Dott. Roberto Natale t.a.

Il Dirigente

Dott. Carlo Alberto Formaggio

*Documento firmato digitalmente*